

L'incertezza. È ora che l'SNPA si dia una "regolata".



Sono dieci anni dalla pubblicazione del MLG ISPRA 52/2009 "*L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura*".

"*E ora le regole decisionali!*" titolavamo l'Editoriale del doppio BEA del 2011 che riuniva le relazioni e gli interventi ai quattro seminari che UN.I.D.E.A. organizzò l'anno precedente, con la collaborazione di ARPA Veneto e delle Agenzie locali e il patrocinio di ISPRA, a Bologna, Roma, Bari e Palermo.

L'ottimo manuale, basato su una serie di norme tecniche internazionali riunite nella UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, era stato redatto da un gruppo di tecnici di ISPRA e delle Agenzie regionali. Nel frattempo la norma tecnica si è evoluta con l'edizione 2017 con alcune puntualizzazioni in quella del 2018 quali la definizione della regola decisionale: *regola che descrive in che modo si tiene conto dell'incertezza di misura quando si dichiara la conformità a un requisito specificato* [UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, def. 3.7].

All'originale gruppo di lavoro (tra pensionamenti, smantellamento dell'eccellente "scuola veneta" e nuovi inserimenti) ne sono succeduti altri incaricati di fornire finalmente elementi certi e univoci per il calcolo dell'incertezza e i criteri adottati nelle regole decisionali – **da inserire nei rapporti di prova** – in caso di dichiarazione di conformità o non conformità ad una norma o ad una prescrizione. Questo richiede la norma tecnica, questo è quanto pretenderà, a partire **dall'1 dicembre 2020, ACCREDIA per la concessione o il mantenimento dell'accreditamento.**

E questo è quanto richiedono i fruitori della prestazioni analitiche (pubblica amministrazione e magistratura) per l'adozione corretta di provvedimenti ma anche le aziende sottoposte a controllo, i tecnici di parte e di ufficio, gli avvocati.

E questo è il servizio formale e sostanziale ai "clienti" istituzionali che obbligatoriamente devono assicurare in modo omogeneo sul territorio nazionale le strutture del SNPA, non solo per ottemperare alla L. 132/2016, ma per dimostrare qualità e credibilità alle loro delicate attività.

Negli anni i vari gruppi di lavoro non sono riusciti ad elaborare alcun documento paralizzanti anche da una inconsulta diatriba tra approccio scientifico e social ideologico.

In primavera abbiamo chiesto al coordinatore del GdL IV/05, ultimo nato, notizie sull'andamento dei lavori. Ci fu risposto che in autunno avremmo avuto informazioni. Nonostante un nostro sollecito ad ottobre, non abbiamo al momento riscontri, neanche di cortesia.

Eppure negli anni su questo tema ci sono stati seminari, giornate di studio, workshop per diffondere questa cultura tra le Agenzie ambientali e tra i laboratori privati coinvolti nelle attività di controllo, in particolare organizzati da UN.I.D.E.A. e A.L.A, più generali da ACCREDIA. Scarsi da parte delle Agenzie e dal neo istituito SNPA.

Il tema dell'incertezza e la necessità delle regole decisionali è stato oggetto anche di innumerevoli pubblicazioni. Solo il BEA, tra articoli, editoriali e interventi, ne ha pubblicati circa 70.

Recentemente abbiamo svolto un'indagine tra i nostri soci per capire quale sia lo stato dell'arte sull'applicazione della norma. Niente di sistematico ed esaustivo ma solo la raccolta di informazioni.

Come pensavamo la situazione può essere sintetizzata dall'espressione "*andare in ordine sparso*". Non tutte le Agenzie calcolano l'incertezza e molte non la riportano nel rapporto di prova. Non sono tante quelle che indicano i criteri decisionali adottati nei casi di conformità o non conformità. E questi criteri sono diversi tra le Agenzie. Un Sistema anarchico.

Insomma una situazione inaccettabile e pericolosa se il GdL IV/05 non definisce rapidamente una linea guida con i criteri decisionali, magari diversificati per la verifica di conformità con i limiti di legge, con le prescrizioni autorizzative, con le regole dei piani di bonifica, etc.

Nei prossimi dodici mesi, con la regia dei DDGG coordinatori del TIC IV, ma anche del VI, il Consiglio del SNPA deve approvare, con i vincoli per le strutture dell'Art. 4.4. della L. 132/2016, i nuovi indirizzi e, dopo aver acquisito un quadro della attuale situazione, istituire un pool di ispettori che accompagnino le singole Agenzie verso la loro puntuale adozione.

Non facendolo, a parte il rischio del non mantenimento dell'accreditamento delle strutture, il Sistema contribuirebbe, con i suoi atti tecnici "*incompleti*", ad atti giudiziari e amministrativi facilmente ricorribili e sicuramente costosi per la pubblica amministrazione e per le imprese. Insomma incertezza della misura e incertezza del diritto! (g.p.)